

Deliberazione n. 27 del 14 maggio 2024 approvata a maggioranza dal Consiglio regionale

Oggetto: Risoluzione recante le linee di indirizzo politico alla componente regionale della Commissione paritetica, ai sensi dell'art. 174 bis ante del regolamento interno

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:

- l'autonomia speciale, riconosciuta alla nostra Regione ai fini dello sviluppo, della coesione, dell'unità e della tutela delle minoranze linguistiche, si è contraddistinta fin dalle sue origini da quei tratti fondamentali costituiti dalla responsabilità e dal buon governo nei confronti della comunità di riferimento;

- ciò ha permesso lo sviluppo del territorio e della comunità in misura considerevole rispetto alle condizioni di arretratezza in cui versava nell'immediato dopoguerra;

molti problemi sono stati affrontati e risolti attraverso l'esercizio virtuoso e responsabile delle prerogative riconosciute, di modo che l'autonomia speciale si appalesa ancora come strumento essenziale per garantire condizioni di ulteriore crescita economica e promozione sociale della Regione, in uno scenario internazionale, quale quello attuale, segnato da conflitti e crisi con ripercussioni non solo economiche, ma anche sociali, ambientali, culturali;

- sia il processo di attuazione del regionalismo differenziato che il rafforzamento dell'autonomia delle Regioni speciali rientrano nella logica dell'articolo 5 della Costituzione, che riconosce l'autonomia territoriale come principio fondamentale della Repubblica, promuove il decentramento amministrativo quale base di un'ottimale distribuzione delle funzioni, a garanzia di libertà, democrazia, efficacia dell'azione di governo ed efficienza per l'utilizzo delle risorse;

- l'autonomia delle Regioni, sia ordinarie che speciali, dovrebbe favorire il superamento dei vincoli che attualmente impediscono il pieno soddisfacimento dei diritti dei cittadini a livello locale e la valorizzazione delle potenzialità proprie delle autonomie territoriali;

- l'attuazione del regionalismo differenziato comporta di certo una riflessione sul significato della specialità, anche in considerazione delle ragioni storiche e politiche che ne hanno determinato l'istituzione, ma non dovrà pregiudicare le condizioni di specialità e le garanzie costituzionali proprie della Regione a statuto speciale, pertanto, sarà necessario il massimo impegno delle istituzioni regionali e dei parlamentari della Regione per ottenere un ampliamento dell'autonomia speciale;

CONSIDERATO che:

- in data 30 gennaio 2023 si è insediata la Commissione paritetica di cui all'articolo 65 dello Statuto di autonomia nella nuova compagine rinnovata, i cui membri in rappresentanza dello Stato sono stati nominati con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 23 novembre 2023, mentre i membri in rappresentanza della Regione sono stati eletti da questo Consiglio nella seduta n. 21 del 2 ottobre 2023;
- la Commissione paritetica costituisce la sede istituzionale specifica, caratterizzata dal metodo del confronto fra le istituzioni rappresentative dell'unità statale e territoriale, per elaborare le norme - da emanare con speciali decreti governativi provvisti di forza di legge - necessarie a dare piena attuazione e sviluppo all'autonomia speciale della Regione, adeguandola all'evoluzione del quadro istituzionale in senso autonomistico;
- lo strumento normativo previsto dall'articolo 65 dello Statuto costituisce un presidio essenziale della specialità, non potendo le norme prodotte da questa speciale fonte del diritto essere derogate dalla legislazione statale ordinaria ed essendo in ogni caso riservata a tale fonte la disciplina del trasferimento di funzioni, uffici, personale e beni dello Stato;
- tale fonte può operare anche *praeter legem* e quindi è abilitata non solo ad attuare, ma anche ad integrare lo Statuto, con il fine di assicurare l'armonizzazione delle funzioni e degli uffici dello Stato e della Regione;
- la Regione da tempo si trova esposta ad una concorrenza pregiudizievole causata dai sistemi fiscali più favorevoli per le imprese rispetto a quelli italiani; tale diversità di imposizione crea fenomeni di delocalizzazione delle imprese, a danno delle attività produttive-regionali;
- è importante che la Regione possa valorizzare la sua posizione di confine, in relazione agli altri Stati e Regioni confinanti, per mezzo di strumenti di cooperazione e commercio estero, anche attraverso la possibilità di accordi di commercio estero, sviluppo di aree transfrontaliere omogenee e possibili interventi *anti-dumping*;
- è necessario rafforzare gli strumenti di leva fiscale in grado di dare maggiore flessibilità e manovrabilità al prelievo fiscale sul sistema produttivo regionale, per consentirle di reggere la concorrenza fiscale dei Paesi confinanti;
- spetta al Consiglio regionale esercitare un ruolo di indirizzo nei confronti della componente regionale della Commissione paritetica, ora previsto dall'articolo 174 bis ante del regolamento interno del Consiglio regionale, che ha formalizzato nell'ottobre del 2022 una prassi già avviata nel 2004 (IX legislatura);

RILEVATA l'opportunità

- di risolvere il problema dell'incertezza dei tempi di esame degli atti fino all'approvazione delle norme di attuazione, come evidenziato nel Documento approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella seduta del 4 novembre 2015, a conclusione dell'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi;
- di introdurre regole procedurali più dettagliate che disciplinino l'iniziativa, i tempi della fase istruttoria e della fase di acquisizione dei pareri dei ministeri, poiché la concreta efficacia dell'attività della

Commissione paritetica è sensibilmente influenzata dalla volontà politica delle due parti e, in particolare, da quella del Governo, nella cui disponibilità discrezionale rimane la responsabilità di adottare o meno l'atto finale del procedimento;

- di introdurre regole di funzionamento della Commissione paritetica, poiché-nell'alternanza dei governi nazionali e dei governi regionali, si verifica spesso una «sfasatura» della nomina dei componenti e quindi l'impossibilità per la Commissione paritetica di funzionare per la mancanza o per la dilazione dei tempi della nomina dei componenti della Commissione stessa;
- di indicare linee di indirizzo che riguardino le modalità di relazioni tra la componente regionale della Commissione paritetica e il Consiglio regionale, nonché obiettivi settoriali, che andranno ulteriormente specificati in successivi atti di indirizzo, svolti i necessari approfondimenti nelle sedi consiliari competenti, anche attraverso un confronto con l'Esecutivo;
- di tener conto delle questioni non ancora esaurite risultanti da precedenti atti di indirizzo, anche della scorsa legislatura regionale e, in particolare, della mozione n. 62 approvata da questo Consiglio nella seduta del 28 febbraio 2019 per le parti rimaste inattuata, dovendosi privilegiare la linea di continuità sul versante degli indirizzi alla componente regionale della Commissione paritetica, dal momento che sono in questione interessi che superano le diverse legislature;

EVIDENZIATA la necessità

- di continuare la collaborazione fra Consiglio e Giunta e di mantenere un approccio bipartisan nel sostenere l'impegno della Commissione paritetica;

TENUTO CONTO del "Contributo della Giunta regionale al Consiglio regionale per gli indirizzi alla componente regionale della Commissione paritetica ex art. 65 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", documento datato 19 ottobre 2023, pervenuto dalla Presidenza della Regione-Segretariato generale, nonché delle indicazioni emerse in occasione dell'audizione della Commissione paritetica e del dibattito che si sono svolti in V Commissione, rispettivamente, nelle sedute del 23 febbraio e del 14 marzo 2024;

VISTO l'articolo 174 bis ante del regolamento interno;

DELIBERA

Di emanare le seguenti linee di indirizzo politico alla componente regionale della Commissione paritetica:

A) Indirizzi di metodo:

1. RELAZIONI TRA IL CONSIGLIO REGIONALE E LA COMPONENTE REGIONALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA

- a) Si instauri uno stretto rapporto tra la componente regionale della Commissione paritetica e il Consiglio regionale, attraverso lo svolgimento di apposite audizioni, con periodicità almeno semestrale, dei membri eletti dal Consiglio da parte della V Commissione permanente, allargata ai Presidenti dei Gruppi consiliari e dei rappresentanti della Giunta di volta in volta interessati, per riferire sulle attività svolte, sullo stato di attuazione delle linee di indirizzo formulate con la presente risoluzione o con successivi atti e sulle eventuali criticità riscontrate nella trasposizione normativa di tali indirizzi, nonché sul contenuto degli schemi dei decreti legislativi di attuazione, prima della loro

definitiva approvazione da parte della Commissione paritetica.

2. RELAZIONI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

- a) Poiché la Giunta regionale esercita l'iniziativa elaborando le bozze di norme di attuazione, sulla base di protocolli di intesa definiti tra la Regione e lo Stato, oppure valuta le proposte del Governo, fornendo anche supporto istruttorio ai membri di nomina regionale che si relazionano con i ministeri, il Consiglio regionale sia informato periodicamente sull'attività svolta dalla Commissione paritetica, come previsto dalla norma statutaria e dall'articolo 174 bis del regolamento interno;
- b) si rafforzi il rapporto di collaborazione tra gli Assessori regionali e le Commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto delle proposte di norme di attuazione statutaria e tra la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, le Direzioni di settore di volta in volta interessate e la Segreteria generale del Consiglio regionale per la definizione delle problematiche giuridico-istituzionali.

B) Indirizzi di merito:

1. RELAZIONI FINANZIARIE STATO-REGIONE

La prassi delle relazioni finanziarie Stato-Regione Friuli Venezia Giulia non si è indirizzata verso l'adozione di apposite norme di attuazione dello Statuto, quanto piuttosto verso la negoziazione volta per volta di accordi politici per definire le questioni controverse e la misura della partecipazione del FVG alla solidarietà nazionale e agli obiettivi di finanza pubblica, con successiva ricezione del contenuto degli accordi tramite legge statale, ovvero con la legge di stabilità. Questa scelta, verosimilmente determinata dai vantaggi immediati che possono ottenersi nella negoziazione politica, suscita perplessità in merito alle fonti della specialità finanziaria e alle conseguenti garanzie per la Regione nel caso di mancato rispetto dei patti da parte dello Stato, pertanto:

- a) si persegua l'obiettivo di disciplinare le relazioni finanziarie tra Stato e Regione con le fonti di produzione normativa previste dallo Statuto, secondo un modello consensualistico, sottraendo la normativa dagli interventi unilaterali del legislatore statale, giustificabili, secondo la costante giurisprudenza costituzionale (v., da ultimo, la sentenza 6/2019) solo in via transitoria;
- b) si acquisiscano le nuove funzioni amministrative, solo previa una stima precisa dell'impatto finanziario sul bilancio regionale, al fine di garantire la neutralità del trasferimento di funzioni, beni e personale, rispetto ai saldi di bilancio;
- c) si ricorra, in caso di acquisizione di nuove funzioni amministrative, al meccanismo di sostituzione totale o parziale del concorso finanziario regionale agli obiettivi di perequazione e di risanamento del bilancio statale con l'assunzione di funzioni statali, secondo il modello previsto dall'articolo 27 della legge 42/2009;
- d) si valuti l'opportunità di definire con norme di attuazione la previsione statutaria di cui all'articolo 51, quarto comma, come introdotto dall'articolo 1, comma 157, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), al fine di dotare la Regione di strumenti di leva fiscale per promuovere lo sviluppo e l'attrazione di investimenti, concordati con lo Stato e compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (cd. fiscalità di vantaggio).

2. RELAZIONI FINANZIARIE STATO-SISTEMA INTEGRATO REGIONALE

A seguito dell'accordo bilaterale sottoscritto il 25 febbraio 2019, è stata adottata la norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica con decreto legislativo n. 154 del 2019, che contiene i principi generali del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale definito, all'articolo 1, come l'insieme di regione, enti locali e rispettivi enti strumentali e organismi interni, nonché la misura e le modalità di realizzazione dello stesso. L'articolo 2 stabilisce che i rapporti finanziari tra Stato e sistema integrato e l'applicazione delle norme statali di contenimento della spesa devono essere regolati con il metodo dell'accordo e nel rispetto del principio di leale collaborazione; le disposizioni contenute negli accordi dovranno essere recepite con norme di attuazione.

L'articolo 4 bis, inserito dal decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 86, recepisce l'accordo del 22 ottobre 2021 tra il Governo e la Regione Friuli Venezia Giulia con il quale vengono stabilite le misure del concorso alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione per gli anni dal 2022 al 2026. Per gli anni successivi al 2026 lo Stato e la Regione dovranno aggiornare il quadro delle relazioni reciproche con un nuovo accordo da sottoscrivere entro il 30 giugno 2026 (comma 3).

L'accordo sottoscritto il 22 ottobre 2021, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche, recepito dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la Regione partecipi ai lavori della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con propri rappresentanti al fine di porre in essere, concordandole con lo Stato, le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni, a fini conoscitivi, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali (realizzati dalla SOSE), secondo quanto stabilito dal comma 807 della legge 178 del 2020 (Bilancio 2021) in recepimento dell'Accordo quadro del 5 novembre 2020 sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

- a) Si propone pertanto di adottare norme di attuazione che definiscano il contributo alla finanza pubblica del "sistema integrato regionale" a partire dal 2027.

TRIBUTI LOCALI

In materia di entrate tributarie degli enti locali del proprio territorio, l'articolo 51 dello Statuto è stato modificato anche a seguito dell'accordo del 25 febbraio 2019, al fine di ampliare le competenze in materia, già attribuite alla Regione (legge di bilancio 2019, commi 875-quinquies e 875-sexies).

Secondo quanto stabilito dal terzo comma novellato, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione nel proprio territorio della disciplina "dei tributi, delle addizionali o delle compartecipazioni" – dunque di tutte le tipologie di entrate tributarie - che lo Stato attribuisce agli enti locali.

Il quarto comma dell'articolo 51 riguarda la competenza regionale di istituire nuovi tributi locali. La Regione può, a seguito della riformulazione della lettera b), istituire, nelle materie di propria competenza, nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione.

Ai sensi della nuova lettera b bis), la Regione ha altresì la facoltà di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge", con particolare riferimento alle modalità di riscossione e consentendo agli enti locali "di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni". Il Consiglio regionale ha esercitato l'autonomia in materia

tributaria riconosciuta dall'accordo del 2019 con l'approvazione della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 "Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (LIA)".

L'articolo 49 dello Statuto elenca i tributi erariali che spettano in tutto o in parte alla Regione, specificando le eccezioni tra cui la tassa automobilistica. La modifica di tale articolo segue la procedura stabilita dallo Statuto per le norme finanziarie (con legge ordinaria sentita la Regione) e rinvia alle norme di attuazione per la definizione dei criteri di determinazione del gettito dei tributi erariali.

Per stabilire eventuali esenzioni o agevolazioni relative alla tassa automobilistica, ad esempio per veicoli ibridi o ad idrogeno, come per altro è possibile per tutte le Regioni ordinarie e per quelle a Statuto speciale, tranne che per la nostra Regione e la Sardegna,

- a) si propone di verificare la possibilità di modificare l'articolo 49, primo comma, lettera c), dello Statuto, eliminando il riferimento alla tassa automobilistica e di conseguenza adottare una norma di attuazione che definisca le tasse automobilistiche tributi propri, istituiti e disciplinati con legge regionale, purché le compartecipazioni ai tributi erariali rimangano immutate rispetto all'assetto attuale ed a compimento della ridefinizione e adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo regionale volto a garantire l'ottimale svolgimento della funzione, senza richiedere misure compensative alla Regione.

3. INDIRIZZI PRIORITARI

Si elaborino o si portino a compimento nuove norme di attuazione dello Statuto nei seguenti settori ritenuti prioritari, che potranno essere ulteriormente approfonditi in successivi atti consiliari, anche previo un confronto con l'Esecutivo nelle Commissioni di merito:

3.1 RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L'UNIONE EUROPEA

- a) Si adottino norme di attuazione per definire, anche con riferimento alla centralità assunta dal territorio regionale a seguito dell'allargamento ad Est dell'Unione Europea, nonché nel rispetto dell'autonomia differenziata, le regole disciplinanti lo svolgimento da parte della Regione di attività internazionali, fermo il rispetto dell'interesse nazionale, sostenendo a livello europeo il riconoscimento esplicito del Friuli Venezia Giulia, con la possibilità di sviluppo di accordi di commercio estero, sviluppo di aree transfrontaliere omogenee e possibili interventi *anti-dumping*;
- b) in particolare, si rafforzi il c.d. "potere estero" della Regione per quanto riguarda la stipula di accordi e convenzioni anche tra enti, nella gestione delle risorse comunitarie e nell'internazionalizzazione del settore produttivo, ipotizzando, inoltre, forme di collaborazione strutturale tra la nostra Regione e gli Stati contermini per la tutela e la valorizzazione del patrimonio boschivo, marittimo e naturale in generale;
- c) si propone di dedicare particolare attenzione al mantenimento della governance regionale sui fondi europei relativi alle politiche di coesione.

3.2 TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI STATALI

Con il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 109 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato) sono stati trasferiti alla Regione e contestualmente ai Comuni alcuni beni statali.

Con il decreto legislativo 26 settembre 2023, n. 146 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato) è previsto il trasferimento alla Regione, a decorrere dalla data di sottoscrizione dei relativi verbali di consegna, dei ventisei beni elencati nell'Allegato A) al medesimo, appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e al demanio storico artistico in gestione alla Direzione regionale dell'Agenzia del demanio. Lo stesso decreto autorizza la Regione a trasferirli ai comuni o ad altri enti pubblici.

- a) Si propone di proseguire con l'attività già avviata al fine dell'adozione di norme di attuazione concernenti il trasferimento, a titolo non oneroso, alla Regione e ad altri enti del sistema integrato regionale di beni immobili statali non più destinati ad uso governativo, non più utilizzati o non più utilizzabili dallo Stato per i propri fini istituzionali o dismessi o dichiarati dismissibili secondo la normativa vigente, con particolare attenzione agli aspetti finanziari, previa verifica dell'effettivo interesse da parte degli stessi al loro utilizzo e valorizzazione, dando priorità al trasferimento dei beni immobili già utilizzati nel territorio regionale per dare risposta a esigenze abitative in particolari contesti sociali;
- b) si ritiene necessaria una norma quadro per permettere che la procedura di trasferimento dei beni immobili avvenga in modo automatico una volta verificate alcune condizioni tecniche e, soprattutto, l'invarianza finanziaria;
- c) in particolare, si propone di valutare la possibilità di ottenere il trasferimento alla Regione del Castello di Pordenone, affinché sia ridato al centro storico della città di Pordenone l'antico Castello di piazza della Motta - attualmente sede del penitenziario, che nei prossimi anni sarà trasferito a San Vito al Tagliamento, - come richiesto da una petizione popolare presentata al Consiglio regionale il 20 febbraio 2024;
- d) si chiede di monitorare lo stato di attuazione dell'Accordo Ministero della Cultura-Regione FVG del 2018, finalizzato a perseguire l'obiettivo di una gestione unitaria dei musei, realizzando in primis un progetto di coordinamento delle attività del Museo archeologico nazionale e del Museo paleocristiano, della Fondazione Aquileia e della Fondazione per la gestione della basilica al fine di predisporre un'offerta culturale e turistica integrata, basata su biglietto unico, coordinamento dei calendari delle iniziative e promozione congiunta delle attività;
- e) si propone di procedere con l'acquisizione di comprensori e immobili militari dismessi e degradati collocati in zone urbane che, proprio per tale stato di abbandono, peggiorano l'assetto urbanistico e la vivibilità delle aree in cui sono ubicati. Tale proposta si rende necessaria anche con riferimento all'istituzione, in base al recente protocollo tra Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e Agenzia del Demanio, di un Tavolo tecnico con competenza nelle attività connesse alla riqualificazione di edifici pubblici in disuso o sottoutilizzati, ai fini della loro trasformazione in residenze pubbliche universitarie per studenti fuori sede, poli universitari, tecnologici e di innovazione con l'obiettivo ultimo di contribuire alla rigenerazione urbana, al ripopolamento delle città e all'aumento dell'attrattività delle sedi universitarie regionali.

Al fine del perfezionamento dei procedimenti concernenti gli schemi di norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione in materia di trasferimento di beni immobili, riguardanti i beni localizzati nei Comuni di Lignano Sabbiadoro, Maniago, Pordenone, Sedegliano, Trieste e Palmanova, già all'attenzione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, della Commissione paritetica e dei competenti Uffici statali, nonché di quelli conseguenti a future istanze, vi è la necessità di dare priorità ai procedimenti pendenti il cui iter risulta bloccato, e di individuare un fondo a garanzia della neutralità finanziaria dei relativi trasferimenti.

a) Si proceda con l'intervento normativo necessario per istituire un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a compensazione delle mancate entrate erariali derivanti dai trasferimenti dei beni immobili citati, da utilizzare stabilmente (anche per le future iniziative) per la copertura delle norme di attuazione in materia di trasferimento di beni immobili statali alla Regione.

3.3 DEMANIO IDRICO E MARITTIMO

Fanno parte del demanio regionale i porti lacuali e fluviali, le opere di navigazione interna di terza e quarta classe e le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate. Sono soggetti al regime del demanio regionale anche i diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati nei precedenti commi o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi.

Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 46, ha previsto il trasferimento alla Regione di tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale. Il medesimo decreto ha inoltre stabilito il trasferimento alla Regione di tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella laguna di Marano-Grado.

Il citato decreto legislativo 46/2018 ha in particolare previsto il completamento del trasferimento alla Regione dei beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, avviato con il decreto legislativo 265/2001, ricomprendendo anche i tratti dei fiumi Tagliamento e Livenza che fanno da confine con la Regione Veneto e il tratto classificato di 1^a categoria del fiume Judrio. L'articolo 3 ha stabilito che lo stesso diventi efficace dalla data di entrata in vigore della modifica del Titolo IV (Finanze – demanio e patrimonio della Regione) dello Statuto speciale della Regione, finalizzata al finanziamento delle funzioni trasferite alla Regione, che ad oggi non è ancora avvenuta.

- a) Si condivide l'opportunità di sottoporre alla Commissione paritetica una proposta di integrazione alla disposizione finanziaria citata, al fine di prevedere che, nelle more della modifica delle compartecipazioni, lo Stato provveda, in via transitoria, al finanziamento delle funzioni trasferite mediante un'assegnazione vincolata da quantificare d'intesa con la Regione;
- b) si propone di valutare se implementare le competenze già trasferite con il decreto legislativo 265/2001 e il decreto legislativo 111/2004, affiancando al trasferimento di funzioni in materia di demanio marittimo, già intervenuto per effetto di questi decreti legislativi, il trasferimento alla Regione della titolarità del demanio marittimo statale attualmente gestito dalla stessa o, quanto meno, una maggiore autonomia legislativa e gestionale, sia pur nel rispetto dei principi eurounitari.

3.4 ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Nel 2022 è stato avviato dal Consiglio regionale il procedimento per la revisione dello Statuto volto alla ricostituzione del livello di governo intermedio tra Regione e Comuni e il 31 gennaio 2023 è stata approvata dal Consiglio regionale, la proposta di legge costituzionale recante "Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia)", che prevede l'istituzione di enti di area vasta a elezione diretta, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge regionale. La proposta di legge costituzionale è stata presentata alla Camera e al

Senato il 9 marzo 2023 (Atto Camera n. 976 e Atto Senato n. 590). L'esame della proposta di legge costituzionale C. 976, avviato dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera il 28 giugno 2023, si è concluso il 12 marzo 2024.

- a) Si propone di proseguire nell'iter già avviato per aggiornare la normativa di attuazione contenuta nel decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) ampliandone gli ambiti applicativi o chiarendone la portata.

3.5 LINGUE MINORITARIE

Considerato che il plurilinguismo è un dato caratterizzante *ab origine* la popolazione del Friuli Venezia Giulia e si inserisce nel quadro di marcato pluralismo che caratterizza la Regione sul piano storico e sociale,

- a) si elabori una norma di attuazione statutaria che, in conformità con le indicazioni della Corte costituzionale, contenute nella sentenza n. 159/2009 (che ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 in materia di tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), definisca in modo più chiaro l'ambito di esercizio della funzione legislativa spettante alla Regione ai sensi articolo 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

3.6 ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Considerato obiettivo primario dare attuazione al Titolo V della Costituzione in materia di istruzione non universitaria, anche tenendo conto della "clausola di maggiore favore", al fine di acquisire maggiori margini di autonomia e di ottenere un adeguato riconoscimento a livello legislativo in un settore strategico per lo sviluppo della Regione, quale è l'istruzione, tenuto conto dell'influenza esercitata dalle specificità territoriali e dalle lingue storiche minoritarie nelle attività formative ed educative, è stata già elaborata una bozza di norme di attuazione che intervengono in materia di istruzione *praeter statutum*, salvaguardando l'autonomia legislativa e amministrativa della Regione, con il limite della rispondenza alle norme e alle finalità di attuazione dello Statuto medesimo.

- a) Si auspica che in tempi brevi si giunga all'approvazione del decreto legislativo recante le norme di attuazione, la cui bozza è stata già approvata in via preliminare dalla Commissione paritetica nella seduta dell'11 ottobre 2021, che prevede il trasferimento in capo alla Regione di alcune funzioni in materia di istruzione non universitaria, dell'Ufficio scolastico regionale comprensivo del personale statale di ruolo a tempo indeterminato assegnato allo stesso Ufficio, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, nonché il trasferimento delle relative risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative.

4. ALTRI INDIRIZZI

4.1 SANITA'

La piena ed autonoma gestione del proprio SSR consente alla Regione di poter intervenire tempestivamente ed efficacemente per far fronte alle eventuali criticità del sistema sanitario regionale, consentendo di assicurare la pronta gestione di emergenze pandemiche e l'assistenza sanitaria in territori regionali, come quello del Friuli Venezia Giulia, caratterizzati da una posizione periferica e di confine.

- a) Si acquisiscano nuove funzioni in relazione alle competenze riguardanti l'adozione di decisioni sull'equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti differenti principi attivi (art. 15, comma 11 ter, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95), affinché la Regione possa sottoporre all'AIFA il documento di valutazione scientifica, nonché altre funzioni che consentano alla Regione di adeguare il sistema formativo alle sue esigenze specifiche;
- b) avviare percorsi alternativi alle scuole di specializzazione per la professione medica;
- c) avviare processi di riforma del sistema di *governance* degli enti del Servizio sanitario regionale con particolare riferimento agli organi e organismi di detti enti. Nell'ambito di una cornice centrale, vincolante e unitaria stabilita dal quadro normativo e istituzionale sopra delineato, in relazione all'organizzazione dei servizi già di competenza regionale, poter acquisire specifiche peculiari funzioni di *governance* consente alla Regione un celere aggiornamento e un adattamento al mutamento delle locali condizioni sociali;
- d) precisare con norme di attuazione dello Statuto che la Regione, in forza dell'autofinanziamento del SSR, definisce i costi e vincoli dello stesso senza sottostare a tetti o altri parametri nazionali fissati per le Regioni appartenenti al FSN (autodeterminazione del finanziamento massimo del privato accreditato, del trattamento accessorio e non del personale del SSR, del costo complessivo del personale del SSR, dell'organizzazione del SSR e delle manovre del personale, dei volumi di prestazioni acquistabili dalla libera professione intramoenia con determinazione delle tariffe, ecc.);
- e) avviare azioni volte al potenziamento dell'integrazione del sistema di cura e salute a livello transfrontaliero.

4.2 TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO

A fronte di dati sconcertanti rispetto agli incidenti sul lavoro, rispetto all'ultimo concorso nazionale atto ad assumere gli ispettori sul lavoro, solo il 60% dei posti messi a bando si è effettivamente trasformato in una assunzione operativa. In Regione ciò si traduce in una importante carenza dell'organico, superata in misura minima con l'ultimo concorso nazionale, mentre graduatorie a carattere regionale avrebbero numerosi vantaggi.

- a) Si propone di avviare un dialogo con lo Stato al fine di poter esercitare le funzioni *in materia di tutela e sicurezza del lavoro*, in analogia con quanto già avviene nelle Province autonome di Trento e Bolzano fin dagli anni '80 (Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), così da sanare le evidenti criticità presenti nel sistema.

4.3 VIABILITA'

- a) Si avvia la rinegoziazione con lo Stato delle funzioni e dei beni in materia di viabilità in quanto l'attuale articolazione con i tre tipi di strade, prevista dal decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione in materia di viabilità e trasporti), non è funzionale ed efficiente per la migliore gestione delle stesse;
- b) si ritiene opportuno avviare un confronto al fine di chiarire il significato della terminologia utilizzata all'articolo 4 dello Statuto alla luce del nuovo articolo 117 della Costituzione;
- c) si considera necessario il procedimento di revisione e aggiornamento del decreto legislativo

111/2004 nella parte riguardante la “viabilità”, a seguito dell’esperienza maturata nel corso della sua applicazione e dei mutamenti di classificazione delle strade disposti con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2023;

- d) si ritiene necessario definire con norme di attuazione la tematica dei proventi delle sanzioni derivanti dalle violazioni dei limiti massimi di velocità relative alla circolazione su strada, che in attuazione dell’articolo 142, comma 12 bis, del codice della strada gli enti accertatori riversano, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada, su cui è stato effettuato l’accertamento, o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, con esclusione delle strade in concessione.

4.4 TRASPORTI

- a) Si ritiene necessaria la manutenzione del decreto legislativo 111/2004, nella parte riguardante i “trasporti”, in conseguenza dell’esperienza maturata nel corso della sua applicazione.

In particolare, si propone di intervenire con norme di attuazione dello Statuto al fine di:

- 1) definire la “questione” dei cd. diritti di motorizzazione spettanti alla Regione ex art. 9, commi 2 e 5, decreto legislativo 111/2004, con particolare riguardo ai proventi derivanti;
 - 2) dalle operazioni di revisione presso i centri di revisione autorizzati ex art. 80 decreto legislativo n. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - 3) dal rinnovo della validità della patente da parte del medico certificatore;
- b) trasferire alla Regione il Centro prove autoveicoli di Codroipo, rimasto allo Stato ex art. 12, comma 4, decreto legislativo 111/2004, e le relative funzioni;
 - c) aggiornare le funzioni in materia di trasporti rimaste in capo allo Stato ex art. 11 decreto legislativo 111/2004;
 - d) per completare l’attuazione del decreto legislativo 111/2004, si ritiene necessario procedere alla rideterminazione dell’importo attribuito alla Regione con la legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 683 a 687), in attuazione dell’articolo 9, commi 7 e 9, del decreto legislativo 111/2004, riguardante il trasferimento delle competenze in materia di servizi di trasporto ferroviario interregionale, in considerazione dei costi aggiuntivi correlati alla situazione internazionale e post pandemica, e procedere alla sua trasformazione in decimi IVA;
 - e) si propone altresì di avviare le interlocuzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle finanze Inoltre, al fine di dare attuazione all’articolo 9, comma 10, del decreto legislativo 111/2004, il quale prevede la stipula di Accordi di programma finalizzati a definire i miglioramenti quantitativi e qualitativi da apportare ai servizi ferroviari trasferiti, ed i conseguenti maggiori oneri, a carico del bilancio dello Stato, necessari alla loro realizzazione;
 - f) valutare la necessità di uno specifico intervento normativo statale finalizzato ad assicurare le risorse per la realizzazione di servizi ferroviari e marittimi transfrontalieri.

4.5 BENI CULTURALI

Si adottino norme di attuazione che, in analogia con quanto previsto dalla normativa di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (art. 38 della legge 16 maggio 1978, n. 196 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta"), dispongano il conferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia delle funzioni amministrative esercitate dagli organi periferici di competenza del Ministero della cultura nel territorio della Regione, facendo salve le attribuzioni degli organi dello Stato per quanto concerne l'importazione e l'esportazione dei beni soggetti a vincolo, con conseguente trasferimento alla Regione delle strutture e del personale degli organi periferici dell'Amministrazione statale (Soprintendenza regionale).

4.6 PAESAGGIO

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 6, punto 3), dello Statuto, ha potestà integrativa attuativa in materia di paesaggio "*diretta ad adattare le disposizioni poste dalla legislazione statale alle esigenze regionali*" (Corte cost. sentenza n. 101 del 2010).

Con il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 sono state adottate le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di beni culturali e paesaggistici. Molte sono le questioni definite con Accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

- a) Si propone di verificare se, a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale, le norme di attuazione di cui al citato decreto legislativo 34/2007 possano essere ulteriormente dettagliate e integrate prevedendo:
 - 1) la possibilità di stipulare Accordi condivisi con il Ministero della cultura e la competente Soprintendenza tesi ad implementare gli interventi che possono essere esentati dall'autorizzazione paesaggistica, in quanto disciplinati da puntuali prescrizioni del PPR;
 - 2) l'introduzione di una norma che consenta di attivare le esenzioni da autorizzazione paesaggistica previste dall'articolo 4, comma 1, del DPR 31/2017 per le regioni dotate di piano paesaggistico regionale qualora il MIC non si esprima entro 90 giorni sulla riscontrata sussistenza della condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica (riscontro dell'idoneità delle prescrizioni d'uso del PPR ad assicurare un quadro di riferimento sufficientemente dettagliato in relazione alle tipologie di intervento di lieve entità di cui all'allegato B del DPR 31/2017);
 - 3) l'introduzione di una norma che consenta, mediante regolamento regionale previamente condiviso con il MIC, di semplificare le procedure per creare una corsia preferenziale per le amministrazioni che intendono investire in opere pubbliche.

4.7 GESTIONE FORESTALE E VIABILITÀ FORESTALE

Le "foreste" sono disciplinate anche dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e in particolare dall'articolo 142 e in taluni casi dall'articolo 136, che riguardano rispettivamente le aree tutelate per legge e gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

Il lungo percorso di costruzione del testo unico forestale (decreto legislativo 34/2018), iniziato nel 2012 col piano nazionale della filiera legno, non ha infatti risolto in radice la necessità di semplificare le procedure finalizzate alla gestione delle foreste, nonostante le proposte fatte dalle Regioni in Conferenza Stato-Regioni. La legge regionale 9/2007 (legge forestale regionale) disciplina solo aspetti di gestione forestale ma non può trattare il tema del paesaggio, anche se gestione e paesaggio sono due aspetti

strettamente connessi.

- a) Si elaborino norme di attuazione per attribuire alla Regione la competenza a disciplinare, in modo autonomo e nel rispetto dei principi generali statali, tutti gli interventi di gestione della foresta se finalizzati alla sua perpetuazione, al fine di consentire ogni tipo di taglio colturale del bosco ivi compreso quello raso, oggi ancora vietato seppur ammesso dai protocolli di gestione forestale sostenibile internazionali ed eliminare ogni adempimento autorizzativo per le aree ex art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio qualora sia interessato il bosco;
- b) si propone di prevedere con norme di attuazione un'azione di chiara semplificazione "paesaggistica", escludendo per tutte le attività di gestione forestale, che non prevedono cambi di destinazione d'uso del suolo, compresi gli interventi di viabilità forestale, il cui fine è garantire le operazioni selvicolturali e prevenire i danni dalle calamità come gli incendi, la necessità di un'autorizzazione paesaggistica, sia nelle aree ex art. 142 che nelle aree ex art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio; questa esenzione potrebbe essere limitata alle sole aree già soggette a pianificazione forestale approvata e già certificate per la gestione forestale sostenibile secondo i protocolli internazionali già adottati anche nella nostra Regione e controllate da soggetti terzi.

4.8 PORTI E CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Molte questioni in materia di portualità sono state definite e risolte in via amministrativa tramite Intese tra la Regione e lo Stato e tra queste, a titolo esemplificativo, si ricorda l'intesa in materia di portualità regionale sottoscritta l'11 settembre 2012 tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

- a) Si ritiene necessario rivedere in maniera sistematica ed omogenea l'attuale *corpus* di norme di attuazione dello Statuto in materia di Porti rimasto pressoché immutato, anche in considerazione delle importanti modifiche susseguite in questi anni nella legislazione statale, tra le quali l'ampliamento dell'ambito di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico orientale al Porto di Monfalcone;
- b) in particolare, si ritiene necessario ridefinire in maniera organica e puntuale, alla luce del quadro normativo vigente piuttosto frammentato, tutte le funzioni di competenza regionale in materia di porti e di concessioni demaniali marittime.

4.9 EDILIZIA IN ZONE SISMICHE

- a) Si prenda in considerazione l'adozione di una norma di attuazione per trasferire alla Regione, sulla base dell'articolo 4, primo comma, punto 12, dello Statuto (competenza primaria in materia di urbanistica) le funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato ai sensi dell'articolo 88 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) relative all'individuazione di norme tecniche innovative per la costruzione in zona sismica.

4.10 UFFICI GIUDIZIARI

- a) Si prenda in considerazione la possibilità, seguendo l'esempio delle Province autonome di Trento e Bolzano (decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari"), di ottenere la delega alla Regione, per il suo ambito territoriale, delle funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di

supporto agli uffici giudiziari con le relative risorse, in considerazione della collaborazione già instaurata su questi temi tra Stato e Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso specifici Protocolli di intesa.

4.11 GIUSTIZIA DI PACE

- a) Si approfondisca la percorribilità dell'acquisizione di competenze relative all'organizzazione della giustizia di pace e in particolare riguardo a:
- 1) dislocazione sul territorio delle sedi e degli uffici del giudice di pace, anche nella prospettiva di avvicinare i cittadini all'amministrazione della giustizia attraverso la creazione di nuovi punti di contatto e accesso sul territorio (cd. uffici di prossimità e conciliazione), delocalizzando una serie di attività che oggi sono disponibili esclusivamente presso gli Uffici giudiziari;
 - 2) requisiti e procedimento di nomina, anche in analogia a quanto previsto per le regioni Trentino-Alto Adige (articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 267) e Valle d'Aosta che esprimono un parere sulla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace;
 - 3) formazione;
 - 4) organizzazione degli uffici del giudice e quella degli uffici di supporto.

4.12 FUNZIONI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Alla luce dell'evoluzione della disciplina del coordinamento della finanza pubblica e del pareggio di bilancio,

- a) si intervenga con un nuovo schema di norme di attuazione, anche superando quello approvato dalla Commissione paritetica nel 2016, al fine di una razionalizzazione e semplificazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti, contemperando le esigenze del controllo con quelle del buon andamento della pubblica amministrazione.

4.13 GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE

- a) Si prenda in considerazione la percorribilità di adottare una norma di attuazione che, in analogia a quanto disciplinato per il Trentino Alto Adige (DPR 26 marzo 1977, n. 235 in materia di energia), attribuisca alla Regione una competenza in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico nel rispetto degli obblighi comunitari.

4.14 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

La potestà legislativa concorrente in materia di *produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*, in attuazione del combinato disposto dell'articolo 117, terzo comma, Cost., e della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge cost. 3/2001, continua a soffrire le compressioni statali relativamente agli ambiti "trasversali" di cui, ad ogni modo, la disciplina del settore è permeata, quali la tutela della concorrenza, la tutela ambientale, la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché le direttive europee in materia di energia e di concorrenza.

- a) Si propone di intervenire con una norma di attuazione che chiarisca i compiti della Regione in materia di energia.

4.15 SERVIZI ANTINCENDI

Si adottino norme di attuazione che chiariscano le funzioni e i compiti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di servizi antincendi nel suo territorio.

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Bordin

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Simone Polesello

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Stefano Patriarca